



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2017

nnnnn: 75

TITOLO: La competenza per estensione e firma della componente geotecnica (vedi modulo 10 del deposito sismico regionale) è tutt'ora dell'ingegnere? quindi anche dell'architetto? e anche del dottore geologo?

Quesito:

La questione è normata dal DPR 328/2001 che assegna la competenza della relazione geotecnica tanto all' ingegnere che al geologo; la lettura del decreto nelle parti relative a ciascuna figura chiarisce, in modo inequivocabile, la questione. Per sua opportuna conoscenza trova in allegato:

- una sentenza del Consiglio di stato del 1994 nella quale viene sancito che la relazione geologica è esclusiva del geologo e la relazione geotecnica possono farla geologo ed ingegnere, sotto il coordinamento del progettista;
- una sentenza del Consiglio di Stato del 1995 nella quale vengono accolti gli appelli dei geologi volti ad annullare degli atti amministrativi che avevano voluto impedire al geologo di firmare relazioni geotecniche, sancendo di fatto il suo diritto a firmarle;
- il DPR 328/2001 nel quale viene chiarito inequivocabilmente che tra le competenze del geologo ci sono (Art. 41 comma e) "le indagini e la relazione geotecnica".

Risposta quesito:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

Con riferimento alla richiesta pervenuta, la scrivente Commissione Strutture dell'Ordine degli Ingegneri di Monza e della Brianza, senza voler entrare nel merito delle scelte relative all'inquadramento dell'intervento ai sensi e per gli effetti I quanto previsto dal paragrafo 8.4 delle vigenti NTC2008, ne' volendosi tantomeno esprimere in ordine alla correttezza delle verifiche eseguite, esprime, con la medesima articolazione formulata dal richiedente, il seguente parere.

1. sulla corretta utilizzazione del CAP 8 per la valutazione di sicurezza di un edificio esistente. Si esprime consenso circa la pertinenza esclusiva per quanto attiene alle metodologie di caratterizzazione delle strutture esistenti con riferimento esclusivamente al Cap. 8 intitolato "Edifici esistenti" che costituisce l'unico ambito da cui trarre riferimenti metodologici d'indagine, unitamente alle indicazioni, rilevanti ma non cogenti, della relativa Circolare applicativa 617/2009. Si legge infatti nella citata norma, al paragrafo 8.1:

8.1 OGGETTO

Il presente capitolo definisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti. È definita costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata.

2. sulla condivisibilità dell'assunzione di due valori distinti per il CLS dei pilastri e dei vani scala in coerenza con i valori ricavati con le indagini distruttive e non distruttive. In ossequio al principio prestazionale che informa e permea le NTC2008 si ritiene di condividere, nell'ipotesi descritta che il CLS formante i pilastri mostri valori approssimativamente omogenei di resistenza, maggiori di quelli rilevati sul CLS dei vani scala, la proposta di ritenere coerente con lo spirito della Norma in parola l'adozione, nello svolgimento delle verifiche sulle due famiglie di elementi, pilastri e vani scala, i relativi distinti valori medi di resistenza, sui quali operare le opportune valutazioni, in ossequio al fattore di confidenza coerente con il livello di conoscenza conseguito con le indagini condotte.

3. sulla condivisibilità della suggerita applicazione del cap.11 sugli edifici esistenti, in quanto si riferisce ai controlli di accettazione che il direttore dei lavori e il collaudatore sono tenuti a fare durante il cantiere, ovvero sugli edifici nuovi. Circa l'applicazione del cap. 11 delle NTC sul Calcestruzzo, la lettura della Norma di cui sotto riportiamo un estratto:

11.2.2 CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Conferma che si fa riferimento al CLS da adottare per il materiale da impiegare nelle nuove porzioni di strutture che si

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rivenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rivenuto nella presente risposta.

progettano. Non trova invece condivisione la proposta di fare riferimento a questo capitolo 11 per determinare la resistenza di calcolo del CLS, partendo dal valore della resistenza media, passando attraverso il fattore di confidenza opportuno e coerente con la conoscenza del manufatto e dell'edificio.

Per ulteriore approfondimento basta leggere quanto segue (preso di peso dal paragrafo 11.2.2):

"Controllo di accettazione Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali."

Non sussistono quindi a pare della scrivente commissione dubbi circa l'estranchezza dell'approccio ipotizzato, facente riferimento al Cap. 11 delle vigenti NTC, che porterebbe, per definizione, a risultati difformi dallo spirito della Norma Citata.

Documenti allegati:

[Competenze ingegneri e geologi - Consiglio di Stato](#)

[Decisione n. 701 su competenze geologi - Consiglio di Stato](#)

[DPR 328/2001: competenze professionali](#)

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.